

**NOVITA' IN MATERIA DI
IDENTIFICAZIONE ALLA LUCE
DELLA RIFORMA CARTABIA**

Normativa di riferimento

- ❑ Legge 134/2021 (entrata in vigore 19/10/2021)
- ❑ Articolo 66 c. 2 c.p.p. (verifica dell'identità personale dell'imputato)
- ❑ Articolo 349 c. 2 e 2 *bis* c.p.p. (identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte indagini)
- ❑ Articolo 431 c. 1 lett g) c.p.p. (fascicolo per il dibattimento)

Art. 2 Legge 134/2021

Inserisce novità normative importanti, con lo scopo di garantire una compiuta identificazione di determinati soggetti, previsti tassativamente *ex lege*, sottoposti a procedimento penale, ossia:

- *Apolidi;
- persone la cui cittadinanza è ignota;
- cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea;
- cittadini dell'Unione europea privi del codice fiscale o che sono attualmente, o sono stati in passato, titolari anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea.

Art. 66 c. 2 c.p.p.

Il fatto di non poter attribuire all'imputato le sue esatte generalità non comporta l'impossibilità circa il compimento degli atti necessari, da parte dell'Autorità competente, quando è **certa l'identità fisica della persona**.

La *ratio* della novità normativa ha lo scopo di chiarire che nei provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale è necessario riportare il *codice univoco identificativo (C.U.I.) della persona cui si rivolge il provvedimento stesso.

In ogni caso, il C.U.I. è previsto per gli apolidi, persone la cui cittadinanza è ignota, cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea.

Art.349 c. 2 c.p.p.

viene previsto che per identificare la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini è possibile ricorrere, quando necessario ai rilievi:

- dattiloscopici;
- fotografici;
- antropometrici;
- altri accertamenti.

La novità normativa impone che i rilievi di cui sopra devono essere sempre compiuti nel caso in cui si procede nei confronti di un cittadino di uno Stato non dell'Unione europea, non avente il codice fiscale, e di un cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea.

Obblighi della pg operante nei confronti del PM:

1. trasmissione della copia del cartellino foto-dattiloscopico;
2. comunicazione del C.U.I. dell'indagato.

Ulteriori precisazioni

- Art. 349 c. 2 *bis* c.p.p. :

Se gli accertamenti rientranti nel comma 2 dell'Art. 349 cpp prevedono il prelievo di capelli o saliva e manca il consenso dell'interessato, la pg opera mediante prelievo coattivo, tenendo conto del rispetto della dignità personale della persona interessata, previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, da parte del PM.

- Art. 431 c. 1 lett g) c.p.p.:

E' necessario inserire tra gli atti del fascicolo una copia del cartellino foto-dattiloscopico con indicazione del codice univoco identificativo per coloro che rientrano nel caso in cui si procede nei confronti di soggetti apolidi, persone la cui cittadinanza risulta essere ignota, cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea.